



TESTI APPROVATI

P9_TA(2020)0182

Sottrazione internazionale e nazionale di minori dell'UE in Giappone

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2020 sulla sottrazione internazionale e nazionale di minori dell'UE da parte di uno dei genitori in Giappone (2020/2621(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 1 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
 - visto l'articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989,
 - vista la convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980 (in appresso "convenzione dell'Aia del 1980"),
 - visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafi 1, 5 e 6, del trattato sull'Unione europea (TUE),
 - visto l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - vista la convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari,
 - visti i principi messi in rilievo nella sua risoluzione del 28 aprile 2016 sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo¹,
 - visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino, del 2017,
 - visti il ruolo e le attività della coordinatrice del Parlamento europeo per i diritti dei minori sulla questione della sottrazione di minori da parte di uno dei genitori e le controversie legate all'affidamento e al diritto di visita in cui sono interessati minori con cittadinanza dell'UE in Giappone,
 - viste le deliberazioni della commissione per le petizioni in occasione della riunione del 19 e 20 febbraio 2020,
 - visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che nella riunione del 19 febbraio 2020 la commissione per le petizioni ha

¹ GU C 66 del 21.2.2018, pag. 2.

discusso le petizioni 0594/2019, 0841/2019, 0842/2019 e 0843/2019 relative alla sottrazione di minori da parte di un genitore e al diritto di visita in caso di coppie di nazionalità mista in cui uno dei genitori è cittadino dell'UE e l'altro giapponese;

- B. considerando che tali petizioni esprimevano preoccupazione per gli scarsi risultati del Giappone nell'esecuzione delle decisioni giudiziarie di rimpatrio di minori nell'ambito di procedimenti ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 e, inoltre, per la mancanza di mezzi per far valere il diritto di accesso e visita, impedendo così ai genitori dell'UE di mantenere un rapporto significativo con i loro figli residenti in Giappone;
- C. considerando che è allarmante il numero ingente di casi irrisolti di sottrazione di minori in cui uno dei genitori è cittadino dell'UE e l'altro è cittadino giapponese;
- D. considerando che la legge giapponese non prevede la possibilità di ottenere l'affidamento condiviso o congiunto; che diverse fonti dimostrano che la sottrazione di minori è una forma grave di abuso sui minori;
- E. considerando che in Giappone i diritti di accesso o di visita dei genitori vittime della sottrazione sono fortemente limitati o inesistenti;
- F. considerando che tutti gli Stati membri dell'UE sono parti della convenzione dell'Aia del 1980 e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
- G. considerando che il Giappone ha aderito nel 2014 alla convenzione dell'Aia del 1980 ed è parte della convenzione sui diritti del fanciullo dal 1994;
- H. considerando che i minori dell'UE residenti in Giappone devono avere diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere; che devono poter esprimere liberamente le proprie opinioni; che tali opinioni devono essere prese in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità;
- I. considerando che i genitori hanno la responsabilità primaria dell'educazione e dello sviluppo dei figli; che gli Stati parte hanno l'obbligo di adoperarsi al massimo per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno responsabilità comune per l'educazione del minore e il provvedere al suo sviluppo;
- J. considerando che, in tutte le azioni riguardanti minori dell'UE in Giappone, deve essere considerato preminente l'interesse superiore del minore;
- K. considerando che il minore dell'UE in Giappone deve avere il diritto di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse;
- L. considerando che gli Stati parte devono vigilare affinché un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di verifica giurisdizionale e conformemente alle leggi e procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nell'interesse preminente del minore; che tale decisione può essere necessaria in casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il minore, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del minore;
- M. considerando che gli Stati parte hanno l'obbligo di rispettare il diritto del minore

separato da uno o da entrambi i genitori di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse superiore del minore;

- N. considerando che, per garantire il ritorno tempestivo del minore, tutte le parti della convenzione dell'Aia del 1980 devono impegnarsi a mettere in atto misure e legislazioni nazionali compatibili con i loro obblighi e doveri derivanti dal trattato;
- O. considerando che un minore i cui genitori risiedono in Stati diversi ha il diritto di intrattenere regolarmente, salvo in circostanze eccezionali, rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori;
- P. considerando che il Presidente francese Emmanuel Macron, il Primo ministro italiano Giuseppe Conte e la Cancelliera tedesca Angela Merkel hanno parlato con il Primo ministro giapponese Shinzo Abe a nome di genitori francesi, italiani e tedeschi e che gli ambasciatori europei in Giappone hanno inviato una lettera congiunta al ministro della giustizia giapponese in merito alla sottrazione di minori da parte di uno dei genitori;
- Q. considerando che nell'agosto 2019 presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite è stata presentata una denuncia formale da parte di genitori i cui figli erano stati sottratti dall'altro genitore;
- R. considerando che dal 2018 la coordinatrice del Parlamento europeo per i diritti dei minori assiste i singoli genitori e solleva presso le autorità giapponesi, tra cui il ministro della giustizia giapponese nell'ottobre 2018 e l'ambasciatore giapponese presso l'UE nel maggio 2019, questioni specifiche concernenti la sottrazione e l'affidamento di minori e le controversie di accesso che interessano cittadini dell'UE;
- S. considerando che il 6 marzo 2020 la commissione per le petizioni e il 5 febbraio 2020 la coordinatrice del Parlamento per i diritti dei minori hanno inviato una lettera al vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Josep Borrell, chiedendo di iscrivere gli obblighi internazionali del Giappone, in virtù della convenzione dell'Aia del 1980 e della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, all'ordine del giorno della prossima riunione congiunta organizzata nel quadro dell'accordo di partenariato strategico tra l'UE e il Giappone;
- T. considerando che il 31 gennaio 2020, nella seconda riunione della commissione mista nell'ambito dell'accordo di partenariato strategico UE-Giappone, l'UE ha invitato il Giappone a migliorare il quadro giuridico nazionale e la sua effettiva attuazione per garantire il rispetto delle decisioni giudiziarie e degli impegni internazionali che incombono al paese, come la convenzione sui diritti del fanciullo e la convenzione dell'Aia del 1980; che l'UE ha inoltre insistito sulla necessità di garantire l'interesse superiore del minore e di rispettare i diritti di visita accordati ai genitori;
- U. considerando che, a seguito dell'esito della sua riunione del 19 e 20 febbraio 2020, la commissione per le petizioni ha inviato una lettera alla missione del Giappone presso l'Unione europea, esortando le autorità giapponesi a rispettare la legislazione nazionale e internazionale in materia di diritti dei minori e gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;

1. esprime preoccupazione per la situazione dei minori che soffrono a causa della sottrazione da parte di uno dei genitori in Giappone e per il fatto che le pertinenti leggi e decisioni giudiziarie non sono applicate ovunque; ricorda che i minori cittadini dell'UE in Giappone devono godere della protezione prevista dagli accordi internazionali che tutelano i loro diritti;
2. rileva con rammarico che il Giappone, in quanto partner strategico dell'UE, non sembra rispettare le norme internazionali nei casi di sottrazione di minori; ricorda che il quadro giuridico del paese dovrebbe essere migliorato in modo che, ad esempio, le decisioni emesse dai tribunali giapponesi e da altri tribunali dei paesi interessati nel quadro di procedure ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 sul ritorno del minore siano applicate in Giappone con efficacia;
3. sottolinea che i principi dei diritti umani per i minori dipendono dalle azioni a livello nazionale del governo giapponese; sottolinea che è necessaria una serie di misure legislative e non legislative per salvaguardare, tra l'altro, il diritto del minore a entrambi i genitori; sollecita le autorità giapponesi ad applicare efficacemente le decisioni dei tribunali sui diritti di visita e di accesso accordati ai genitori vittime della sottrazione affinché questi mantengano un contatto significativo con i figli residenti in Giappone; sottolinea che tali decisioni devono sempre essere prese tenendo presente l'interesse superiore del bambino;
4. sottolinea che i casi di sottrazione di minori richiedono una gestione rapida, poiché il passare del tempo può avere conseguenze negative a lungo termine per il bambino e per la futura relazione tra il minore e il genitore vittima della sottrazione;
5. fa notare che la sottrazione di un minore da parte di un genitore può nuocere al benessere del minore e condurre a effetti dannosi a lungo termine; sottolinea che la sottrazione di un minore può portare a problemi di salute mentale sia per il minore che per il genitore cui è stato sottratto;
6. sottolinea che uno dei principali obiettivi della convenzione dell'Aia del 1980 è quello di proteggere i minori dagli effetti dannosi della sottrazione da parte di uno dei genitori, stabilendo procedure atte a garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato dove risiedeva abitualmente prima della sottrazione;
7. accoglie con favore il sostegno dato dalla coordinatrice del Parlamento europeo per i diritti dei minori e il suo coinvolgimento nell'affrontare questa situazione e le chiede di continuare a lavorare con la commissione per le petizioni per affrontare i casi sollevati dai firmatari delle petizioni;
8. insiste sul fatto che tutti i sistemi di protezione dell'infanzia dovrebbero disporre di meccanismi transnazionali e transfrontalieri che tengano conto delle specificità dei conflitti transfrontalieri;
9. suggerisce l'istituzione di una piattaforma informativa di supporto che sia di facile utilizzo per i cittadini europei finalizzata a fornire assistenza ai genitori nelle controversie familiari transfrontaliere, in concomitanza con la Conferenza dell'Aia (ad esempio, il completamento del portale della giustizia elettronica con informazioni sulla sottrazione di minori da parte di genitori in paesi terzi e su altri diritti dei minori);

10. raccomanda agli Stati membri di mettere a disposizione dei loro cittadini informazioni affidabili riguardanti il diritto di famiglia e i diritti dei minori nei paesi terzi, che includano segnalazioni sulle difficoltà che possono incontrare in paesi come il Giappone in caso di divorzio o separazione;
11. accoglie con favore l'impegno della Commissione a sollevare la questione in tutte le sedi possibili, compreso il comitato misto istituito dall'accordo di partenariato strategico UE-Giappone;
12. invita il VP/AR a iscrivere la questione all'ordine del giorno della prossima riunione organizzata nell'ambito dell'accordo di partenariato strategico tra l'UE e il Giappone; invita le autorità del Giappone ad applicare i propri codici penale e civile;
13. ricorda che, ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, le autorità giapponesi sono tenute a garantire che le autorità centrali adempiano ai loro obblighi, come previsto dagli articoli 6 e 7, che prevedono l'assistenza ai genitori vittime della sottrazione in modo che possano mantenere contatti con i loro figli;
14. ricorda che le autorità giapponesi sono tenute a rispettare le disposizioni della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari in modo da consentire ai rappresentanti degli Stati membri dell'UE di adempiere ai loro doveri consolari, in particolare nei casi in cui è in gioco la tutela dell'interesse superiore dei minori e i diritti dei loro genitori (ossia di cittadini dell'UE);
15. sottolinea che limitare o negare completamente ai genitori il diritto di accesso e di visita è in contrasto con l'articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
16. chiede che la Commissione e il Consiglio mettano in evidenza gli obblighi delle parti della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e, in particolare, il diritto dei minori di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse superiore del minore;
17. invita, a questo proposito, le autorità giapponesi a seguire le raccomandazioni internazionali per introdurre i necessari cambiamenti nell'ordinamento giuridico del paese e a mettere in atto la possibilità di affidamento condiviso o congiunto dopo lo scioglimento della relazione dei genitori, al fine di adeguare le leggi nazionali agli impegni internazionali e di garantire che i diritti di visita e di accesso rispecchino gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; invita le autorità giapponesi a onorare gli impegni assunti rispetto alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che hanno ratificato;
18. invita le autorità giapponesi a migliorare la cooperazione con l'UE e a consentire l'effettiva applicazione dei diritti di accesso e di visita accordati in virtù di decisioni del tribunale ai genitori vittime di sottrazione;
19. invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle raccomandazioni ricevute in materia di mediazione transfrontaliera da tutte le parti interessate a livello nazionale e dell'UE;
20. chiede una maggiore cooperazione internazionale tra gli Stati membri e con i paesi terzi, in modo da attuare tutta la legislazione internazionale in materia di protezione dei

minori e, in particolare, la convenzione dell'Aia del 1980;

21. sottolinea che è fondamentale un monitoraggio adeguato della situazione successiva alla sentenza, anche per quanto riguarda i contatti con i genitori; invita gli Stati membri a informare, attraverso i loro ministeri degli esteri e i siti web delle ambasciate in Giappone, in merito al rischio di sottrazione di minori nel paese e al comportamento delle autorità giapponesi in materia;
22. invita il Consiglio a rafforzare la cooperazione tra i sistemi di allerta in caso di sottrazione di minore con implicazioni transfrontaliere istituiti negli Stati membri, a lavorare insieme alla Commissione per istituire meccanismi di allerta in caso di scomparsa di minori e a riferire sulla conclusione dei pertinenti accordi di cooperazione che trattano casi di sottrazione transfrontaliera sulla base degli orientamenti della Commissione sulla promozione e la protezione dei diritti del minore;
23. invita gli Stati membri a intraprendere sforzi congiunti e a includere tale questione nell'ordine del giorno di tutti gli incontri bilaterali o multilaterali con il Giappone, in modo da esercitare pressioni sulle autorità giapponesi affinché attuino pienamente gli obblighi previsti dalla legislazione internazionale sulla protezione dei minori;
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Giappone.